

Pagamenti Pa, la Ragioneria stringe sui 30 giorni

La circolare

Ritardi nei trasferimenti non giustificano lo sfioramento dei termini

Elena Brunetto

Patrizia Ruffini

La Ragioneria generale dichiara inammissibili le scadenze delle fatture superiori a 60 giorni. Per i settori non sanitari, scadenze superiori a 30 giorni (e mai a 60) sono ammesse solo se ci sono requisiti verificabili. In assenza di questi, se un'impresa indica in fattura una scadenza superiore, l'ente deve ridurre i termini a 30 giorni.

Sono questi i punti principali della circolare 36/2024, indirizzata a tutte le Pa, per fornire le linee guida sull'identificazione delle fatture di natura commerciale e sulla corretta impostazione dei termini di pagamento e sugli adempimenti degli organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

La scadenza nelle fatture è normalmente fissata a 30 giorni, eccetto per gli enti del settore sanitario e le imprese pubbliche secondo il Dlgs 333/2003, per i quali il termine è raddoppiato. Eventuali estensioni oltre i 30 giorni, fino a un massimo di 60, vanno giustificate con prove scritte a causa della particolare «natura del contratto» o di «alcune sue caratteristiche».

Dall'analisi delle fatture ricevute dalle Pa nel 2023, in alcuni casi sono stati rilevati termini di scadenza superiori ai 30 giorni, probabilmente a causa di errori commessi dall'amministrazione durante la registrazione dei documenti contabili.

Considerando che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della M1C1-Riforma 1.11 del Pnrr sarà effettuata sia in base all'indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), sia all'indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero), le Pa, confermando nel sistema Pcc la data di scadenza delle fatture, devono prestare attenzione.

Nel caso in cui un'impresa emette autonomamente una fattura elettronica con una scadenza superiore a 30 giorni, l'amministrazione, in assenza di presupposti documentati e verificabili stabiliti dalla normativa, dovrà ricondurre la scadenza a 30 giorni. Comunque, i termini di pagamento non possono superare i 60 giorni, essendo questa pratica illegittima.

La data di scadenza deve essere calcolata contando i giorni di calendario, senza escludere festivi o giorni non lavorativi, e indipendentemente dal numero di giorni del mese.

Nei casi in cui il termine di pagamento venga fissato dall'amministrazione in misura inferiore a 30 giorni, la scadenza deve essere corretta e riportata a 30 giorni.

Inoltre, il termine non può essere utilizzato per compensare le fasi legittimamente previste di sospensione della fattura, quali contenzioso, contestazione, adempimenti normativi (ritenuta dello 0,5%) e verifica di conformità. Ritardi nei trasferimenti di risorse tra i vari livelli di governo non sono considerati cause legittime di sospensione delle fatture.

La Ragioneria anticipa, infine, che è in corso un'analisi sulla possibilità di potenziare ulteriormente le procedure di controllo per escludere scadenze superiori a 60 giorni e per subordinare le scadenze superiori a 30 giorni a un esplicito assenso da parte del funzionario responsabile, con obbligo di indicarne la motivazione.